SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 113**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 maggio 1988, n. 155.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.

Art. 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

Art. 3.

1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodi di analisi o di ispezione
—	—	—	—
«11-*bis)* Enterovirus PFU/10 L	0	(4)	(4)

(4) La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma.».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 3

88G0219

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 1988, n. 156.

Modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che prevede la codificazione unica dei contribuenti e il versamento entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo;

Visto il decreto 25 novembre 1986 che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 17 maggio 1985;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio IVA entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere:

l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato;

i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente;

le informazioni fiscali e previdenziali prescritte dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 per i datori di lavoro non agricoli.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella di cui all'allegato 2), cioè quello nella competenza territoriale del quale ha sede la dipendenza a cui la delega è stata conferita;

la presenza del codice fiscale, nonché della segnalazione del periodo di pagamento;

che il contribuente, datore di lavoro non agricolo, abbia compilato il quadro, a lui riservato, contenente le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonché dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA di cui una nella città sede dell'ufficio IVA stesso. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nella città sede dell'ufficio IVA, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo il pagamento può essere effettuato dalle dipendenze capofila non aventi sede nella città in cui risiede l'ufficio IVA, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto su modello ch8-*quater* AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente postale è comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici IVA.

Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati con periodicità mensile, il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese; ciascun gruppo comprende gli esemplari che si riferiscono a pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.

Art. 3.

Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio IVA attraverso una delle proprie dipendenze capofila con le modalità prescritte nei comma primo e quarto del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume, secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, come carico diretto le somme corrisposte, a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito, a titolo di:

a) imposta sul valore aggiunto, al netto delle commissioni, su delega del contribuente;
b) imposta sul valore aggiunto, dovuta dalle stesse aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo.

Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Comunicazione dell'importo lordo e netto delle riscossioni, nonché delle relative commissioni bancarie, dovrà altresì essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale del bilancio.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 7 gennaio: 20 febbraio;
8 gennaio ÷ 31 marzo: 15 maggio;
1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;
1° giugno ÷ 31 agosto: 15 ottobre;
1° settembre ÷ 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale» gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per ufficio IVA competente con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli acquisiti, tramite i terminali, dagli uffici al momento dell'emissione dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della richiamata legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze o le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei depositi generi di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 17 maggio 1985 è sostituito dal presente decreto per le deleghe di pagamento ricevute dalle aziende di credito a partire dal 1° gennaio 1988.

A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di nuova istituzione, le dipendenze capofila con sede nei territori di competenza di tali uffici dovranno assumere un nuovo codice, che dovrà essere comunicato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le modalità e nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto.

I pagamenti relativi alle deleghe ricevute fino al giorno precedente a quello previsto per l'attivazione del nuovo ufficio, comprese eventuali integrazioni a tali pagamenti, effettuate anche successivamente a tale data andranno fatti all'ufficio IVA recando le modalità e rispettando le competenze previste dal precedente decreto (decreto ministeriale 17 maggio 1985).

Viene consentito l'utilizzo, fino ad esaurimento, dei moduli già stampati conformemente a quanto previsto nell'art. 1 del precedente decreto (decreto ministeriale 17 maggio 1985).

Le date di attivazione dei nuovi uffici verranno stabilite da appositi decreti ministeriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 1/A

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che... l... — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 . . . . . . 0 . . — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4) — DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐ — NON DATORE DI LAVORO ☐ — DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 . . per il periodo:

(6)

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 DPR 633-1972	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

(7)

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

la somma di L. (8) .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di crèdito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini.

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO						
IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 1/B

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che... l... — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 . . . . . . 0 . . — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4) DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐ NON DATORE DI LAVORO ☐ DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 . . per il periodo:

(6) CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 D.P.R. 633/1972	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

(7) CONTRIBUENTI MENSILI

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

(8) la somma di L. .000 (in cifre) (Lire ....)

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO

IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ALLEGATO 1/C

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che.... l.... — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — C.A.P. — PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE (2)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3) 0 . . . . . . 0 . . attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

Barrare la casella interessata (4)

- DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☐
- NON DATORE DI LAVORO ☐
- DATORE DI LAVORO AGRICOLO ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, all'Ufficio I.V.A. della provincia nella quale ha sede la dipendenza sopraindicata,

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 . . per il periodo:

(6)

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	DICHIARAZ. ANNUALE	ART. 74 DPR 633-1972	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	66

(7)

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

(8) la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al predetto Ufficio I.V.A. entro i prescritti termini

(9) RISERVATO AL DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO						
IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

LUOGO	(10) DATA giorno mese anno	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

TABELLA DEI CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Codice	Ufficio	Codice	Ufficio	Codice	Ufficio
001	TORINO	033	PIACENZA	065	SALERNO
002	VERCELLI	034	PARMA	066	L'AQUILA
003	NOVARA	035	REGGIO EMILIA	067	TERAMO
004	CUNEO	036	MODENA	068	PESCARA
005	ASTI	037	BOLOGNA	069	CHIETI
006	ALESSANDRIA	038	FERRARA	070	CAMPOBASSO
007	AOSTA	039	RAVENNA	071	FOGGIA
008	IMPERIA	040	FORLI	072	BARI
009	SAVONA	041	PESARO	073	TARANTO
010	GENOVA	042	ANCONA	074	BRINDISI
011	LA SPEZIA	043	MACERATA	075	LECCE
012	VARESE	044	ASCOLI PICENO	076	POTENZA
013	COMO	045	MASSA CARRARA	077	MATERA
014	SONDRIO	046	LUCCA	078	COSENZA
015	MILANO	047	PISTOIA	079	CATANZARO
016	BERGAMO	048	FIRENZE	080	REGGIO CALABRIA
017	BRESCIA	049	LIVORNO	081	TRAPANI
018	PAVIA	050	PISA	082	PALERMO
019	CREMONA	051	AREZZO	083	MESSINA
020	MANTOVA	052	SIENA	084	AGRIGENTO
021	BOLZANO	053	GROSSETO	085	CALTANISSETTA
022	TRENTO	054	PERUGIA	086	ENNA
023	VERONA	055	TERNI	087	CATANIA
024	VICENZA	056	VITERBO	088	RAGUSA
025	BELLUNO	057	RIETI	089	SIRACUSA
026	TREVISO	058	ROMA	090	SASSARI
027	VENEZIA	059	LATINA	091	NUORO
028	PADOVA	060	FROSINONE	092	CAGLIARI
029	ROVIGO	061	CASERTA	093	PORDENONE
030	UDINE	062	BENEVENTO	094	ISERNIA
031	GORIZIA	063	NAPOLI	095	ORISTANO
032	TRIESTE	064	AVELLINO	096	MONZA
				097	PRATO

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ....

CODICI

AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO

GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si provvede ad effettuare il seguente pagamento

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) .... .000 (±)

AMMONTARE COMPLESSIVO del pagamento L. .000

(Lire ....)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

....

....

....

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali.
(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe.
(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo.

ALLEGATO 4

IVA

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO — DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

con domicilio fiscale in — VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | C.A.P. | PROVINCIA (sigla)

CODICE FISCALE 0 | 0

NUMERO DI PARTITA I.V.A. 0 | 0 — attribuito dall'Ufficio provinciale I.V.A. di

DATORE DI LAVORO NON AGRICOLO ☒

versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire .... (IN LETTERE))

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	DICHIAR. ANNUALE	ART. 74 DPR 633-1972	CESSAZ. ATTIVITÀ
31	32	33	99	34	88

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.	DICHIAR. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	88

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

IRPEF		TOTALE IMPONIBILE DEI DIPENDENTI	RITENUTE EFFETTUATE		NUMERO DIPENDENTI SOGGETTI A RITENUTA	
		.000	.000			
INPS		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI	SALDO DA VERSARE	NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000	.000		
INAIL		RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI			NUMERO ASSICURATI	DI CUI LAV. DIPENDENTI
		.000				
Altri Enti previdenz.	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			
	SIGLA	RETRIBUZIONI IMPONIBILI DEI DIPENDENTI	CONTRIBUTI DOVUTI		NUMERO DIPENDENTI	
		.000	.000			

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

____

____________________ ____________________

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.

(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990000 11

ALLEGATO 5.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 9;
numero di caratteri per pollice . = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 18;
numero di caratteri per pollice . = 38.000;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e dell imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: operazioni IVA relative a periodo . . . . ;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere, la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su una unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa;
2) record dettaglio.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 5.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.). . .	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo . . .	D.E.	
12-17	Data finale del periodo	D.E.	
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio.	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio .	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito . .	D.E.	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	
47-56	Filler.	A.N.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice azienda delegata. . . .	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila. .	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	
26-26	Versamento in c/c postale . .	A.N.	C = pagamento effettuato in c/c postale Spazi = pagamento normale
27-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma quinto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 5.3

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	2
2- 5	Codice dipendenza delegata. .	D.E.	
6-21	Codice fiscale.	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA. . . .	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA.	D.E.	Ø = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-34	Codice tipo datore di lavoro.	D.E.	Ø = non codificato 1 = non agricolo 2 = non datore di lavoro 3 = agricolo
35-35	Codice errore nel tipo datore di lavoro.	D.E.	1 = codice datore di lavoro errato
36-48	Importo attestato	D.E.	
49-52	Periodo d'imposta	D.E.	Anno periodo
53-53	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	Ø = periodo esatto 1 = periodo errato
54-55	Sigla della provincia del domicilio fiscale.	D.E.	ROMA = RM
56-56	Codice errore della provincia	D.E.	Ø = provincia esatta 1 = provincia errata

ALLEGATO 5.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = Ø, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata secondo la tabella allegato 2; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice datore di lavoro» deve essere impostato = Ø nel caso in cui non risulta barrata alcuna delle tre caselle predisposte sul modello.

Il campo «codice errore del tipo datore di lavoro» normalmente deve essere posto = Ø. Deve essere impostato a 1 se è stato segnalato un «tipo datore di lavoro» = 1 (datore di lavoro non agricolo) e non sono state codificate sul modello le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984.

Nella eventualità che sia stata barrata più di una casella relativa alla segnalazione «tipo datore di lavoro», questa segnalazione va considerata come non codificata («tipo datore di lavoro» = Ø) ed il campo «codice di errore nel tipo datore di lavoro» va impostato = 1.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = Ø, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
01	1° febbraio ÷ 5 marzo, dell'anno di riferimento
02	1° marzo ÷ 5 aprile, dell'anno di riferimento
03	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
04	1° maggio ÷ 5 giugno, dell'anno di riferimento
05	1° giugno ÷ 5 luglio, dell'anno di riferimento
06	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
07	1° agosto ÷ 5 settembre, dell'anno di riferimento
08	1° settembre ÷ 5 ottobre, dell'anno di riferimento
09	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
10	1° novembre ÷ 5 dicembre, dell'anno di riferimento
11	1° dicembre ÷ 5 gennaio, dell'anno successivo a quello di riferimento
12	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
31	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
32	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
33	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
34	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
66	1° gennaio dell'anno di riferimento ÷ 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
99	1° gennaio ÷ 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento

Nel caso che, la data massima di ciascuno degli intervalli in precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno festivo essa si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = Ø viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorro controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonchè l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;
— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio.

4) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp. dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	7
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento all'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento indicato nell'unità da annullare . . .	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità. .	D.E.	
36-37	Anno di versamento all'ufficio IVA del documento nella nuova unità	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità .	D.E.	
44-44	Versamento in c/c postale . .	A.N.	C = pagamento effettuato in c/c postale Spazi = pagamento normale
45-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è il seguente:

«I pagamenti di I.V.A. previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del D.P.R.. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: *a)* la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; *b)* l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'I.V.A. per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dell'azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalità per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti dell'amministrazione e per i relativi controlli.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'I.V.A. competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera *b)*, l'imposta di cui al pagamento è stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati».

— Il D.M. 24 febbraio 1984, concernente la codificazione unita e versamenti entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenzialpi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984.

Note all'art. 2:

— L'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, così recita:

«Art. 230. — I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonché assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui al successivo art. 233».

— Ai sensi del terzo comma dell'art. 2963 del codice civile «se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo».

— La legge 24 gennaio 1962, n. 13, concernente proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 10 febbraio 1962.

— Il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali, è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1948.

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— L'art. 3 del D.M. 24 febbraio 1983 (Modalità di funzionamento di alcuni servizi del servizio autonomo di cassa negli uffici I.V.A.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, così recita:

«Art. 3. — Negli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, fermo il diposto dell'art. 61 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 19 marzo 1960, costituiscono carichi diretti del servizio di cassa anche la riscossione delle seguenti entrate:

a) imposta sul valore aggiunto al netto delle commissioni, corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio dalle aziende di credito su delega dei contribuenti;

b) l'imposta sul valore aggiunto corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute».

— L'art. 5, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così recita: «Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse».

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 5, comma 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del Servizio di riscossione dei tributi), così recita: «La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento è dovuto ad errori materiali».

Nota all'art. 10:

Il D.M. 28 dicembre 1972, contenente modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972.

Nota all'art. 11:

Il D.M. 17 maggio 1985, concernente modalità per il pagamento dell'imposta suo valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 gennaio 1985.

88G0213

DECRETO 13 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza di Bari ha comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoelencato ufficio finanziario e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 14, 15 e 16 marzo 1988: ufficio del registro atti giudiziari di Bari - astensione dal lavoro per sciopero del personale addetto al S.A.C., indetto, su scala nazionale, dal Coordinamento nazionale cassieri I.V.A. e registro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio del registro è accertato come segue:

IN DATA 14, 15 E 16 MARZO 1988

Regione Puglia:

ufficio del registro atti giudiziari di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2111

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 aprile 1988.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale n. 2020 del 18 marzo 1978, con il quale sono state fissate le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto n. 721;

Visto il decreto ministeriale n. 19281 del 17 dicembre 1987, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici per i giorni 22 e 23 maggio 1988 dalle ore 8 alle ore 20 per il primo giorno, e dalle ore 8 alle ore 14 per il secondo giorno;

Visto il telex n. 11567 pervenuto il 21 marzo 1988 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento funzione pubblica, comunica che le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione, già fissate per i giorni 22 e 23 maggio 1988, vanno rinviate ai giorni 27 e 28 novembre 1988 per consentire in tempo utile gli adempimenti preliminari alle elezioni medesime;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, già indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 con il decreto ministeriale n. 19281 del 17 dicembre 1987, sono rinviate ai giorni 27 e 28 novembre 1988 dalle ore 8 alle ore 20 per il primo giorno e dalle ore 8 alle ore 14 per il secondo giorno.

Roma, addì 6 aprile 1988

Il Ministro: DE ROSE

88A2090

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla S.p.a. Meie rischi diversi, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 1° luglio 1987 della Meie rischi diversi società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 19 novembre 1987, n. 720524, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta,

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Considerato che ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Meie assicuratrice, società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, che detiene il pacchetto azionario della Meie rischi diversi società di assicurazioni per azioni, si è impegnata a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto ad alcuna alienazione del pacchetto azionario di controllo;

Decreta:

La Meie rischi diversi società di assicurazioni per azioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del CIP n. 8 in data 26 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2091

DECRETO 2 maggio 1988.

Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi corrugati flessibili in PVC — tipo leggero — per uso elettrico, di costruzione Miplast, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 15 giugno 1987 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Bari, presso la ditta Giovanni Chimienti - Forniture elettriche - Ingrosso, sita in Bari, via G. Albanese, 11-13;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto (relazione IMQ n. 812 e n. 813);

Considerando le comunicazioni inviate con nota n. 162087 in data 25 settembre 1987, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta costruttrice Miplast di De Leo Michele, con sede in Cavallino (Lecce) e alla ditta rivenditrice Giovanni Chimienti, con sede in Bari, via Albanese;

Considerando che la ditta Miplast di De Leo Michele con l'esposto in data 27 ottobre 1987 ha chiesto l'esecuzione, in contraddittorio, di nuove prove sui materiali di cui alle citate relazioni IMQ n. 812 e n. 813;

Vista la lettera ministeriale n. 163003 in data 19 gennaio 1988 con cui si invitava la citata ditta Miplast a prendere gli opportuni contatti con l'istituto IMQ per l'esecuzione delle nuove prove innanzi precisate;

Vista la lettera prot. RG/dl-Div. BT 500/88 in data 12 febbraio 1988, con cui l'istituto IMQ ha comunicato alla ditta Miplast la data e l'ora di inizio delle richiamate nuove prove;

Vista la lettera prot. CAMP/pc-A/297/88 in data 4 marzo 1988, con la quale l'istituto IMQ ha comunicato che la ditta Miplast non si è presentata al contraddittorio e che le prove condotte sui materiali in questione hanno dato gli stessi risultati descritti nelle relazioni IMQ n. 812 e n. 813 dell'8 luglio 1987;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Miplast, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 16 mm per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti dati: (MP) - Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - A norme CEI normaflex [L] mt [100] Ø [16];

tubo corrugato flessibile in PVC, tipo leggero, Ø 20 mm per uso elettrico, contraddistinto da etichetta riportante i seguenti dati: MP - Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - A norme CEI normaflex [L] mt [50] Ø [20].

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Miplast di De Leo Michele, con sede in Cavallino (Lecce), nonché la ditta rivenditrice Giovanni Chimienti avente sede a Bari, via Albanese n. 11-13, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione;

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 812

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE:

Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Chimienti Giovanni, via Albanese, 7/13, 70100 Bari.

Costruttore: Miplast di Deleo Michele, via A. Volta, 2, 73020 Cavallino (Lecce).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 16 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore, rosso sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: (PM) Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - a norme CEI - Normaflex [L] mt [100] Ø [16] (come da allegato *A*).

Dati forniti da: Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI:

Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE:

Verificare le conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0143):

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Roma, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova
L. GARGIONI

p. Istituto italiano del marchio di qualità
RESTELLI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1. *Requisiti generali.*

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2. *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

ALLEGATO II

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 813

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Bari il 22 giugno 1987.

1. OGGETTO DELLE PROVE:

Tipo di prodotto: Tubo protettivo flessibile per impianti elettrici.

Rivenditore: Chimienti Giovanni, via Albanese, 7/13, 70100 Bari.

Costruttore: Miplast di Deleo Michele, via A. Volta, 2, 73020 Cavallino (Lecce).

Descrizione: Tubo corrugato flessibile in PVC tipo leggero Ø 20 mm di colore nero per uso elettrico contraddistinto da etichetta di colore, rosso sulla quale sono riportati le seguenti indicazioni e dati: (MP) Miplast - Lecce - tel. (0832) 27455 - a norme CEI - Normaflex [L] mt [50] Ø [20] (come da allegato *A*).

Dati forniti da: Ufficio proviciale industria, commercio e artigianato di Bari.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI:

Secondo norme CEI 23-14/V-1971 e variante V1, ricavati da una matassa di 50 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE:

Verificare le conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni dell norma CEI 23-14/V-1971 e variante V1/IX-1982.

4. DATA DELLE PROVE: 22 luglio 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 02S0143):

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Roma, addì 28 luglio 1987

Responsabile della prova
L. GARGIONI

p. Istituto italiano del marchio di qualità
RESTELLI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1. *Requisiti generali.*

d) Il tubo protettivo non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2. *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non soddisfa le caratteristiche di isolamento in quanto applicando una tensione di 1500 V avviene la scarica dopo pochi minuti (Prescritto: nessuna scarica con tensione 1500/15 min).

3. *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

a) Il tubo protettivo non presenta resistenza meccanica adeguata, in quanto, durante la prova di resistenza allo schiacciamento, si verifica:

schiacciamento sotto carico: riscontrato 100% (ammesso: 25%);

schiacciamento residuo: non valutabile, il tubo resta quasi completamente deformato (ammesso: 10%).

Inoltre alla prova d'urto a bassa temperatura (— 5 °C) si riscontra la rottura di quattro provini su dodici. Ammessi tre su dodici.

88A2089

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1988, n. 157.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, per quanto riguarda l'Apramicina, la Tiamulina, l'Amminosidina solfato, l'Ossibendazolo e l'Albendazolo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale ed in particolare il suo allegato, così come sostituito con decreto 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1985 e modificato con decreto 5 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1986;

Considerato che può essere esteso a talune categorie di animali l'impiego, a particolari condizioni, dei principi attivi del gruppo degli antibiotici denominati *Apramicina, Tiamulina* ed *Amminosidina solfato;*

Considerato, inoltre, che è opportuno ammettere a particolari condizioni, nel gruppo degli antiparassitari, i principi attivi denominati *Ossibendazolo* ed *Albendazolo*;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole;

Sentita altresì la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, del pari, di avviso positivo;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante norme in materia di principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi e destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
RICCIUTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Nel gruppo degli antibiotici, le voci *Apramicina, Tiamulina* e *Amminosidina solfato* sono integrate nel modo seguente:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
ANTIBIOTICI:						
Apramicina $C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	Polli da carne (fino a 30 giorni di età)	250-500 mg/lt acqua (40-80 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	5 giorni	21 giorni	400
Tiamulina $C_{28}H_{47}NO_4S$	Suini fino a 100 kg	25-55 mg/kg mangime 10-30 mg/lt di acqua (1,25-2,75 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	6 settimane	5 giorni	450
Amminosidina solfato $C_{23}H_{45}N_5O_{14}4H_2SO_4$	Suini fino a 50 kg di peso	150 mg/kg mangime (8,5 mg/kg peso vivo)	Enteriti colibacillari	21 giorni	30 giorni	200

Al gruppo degli antiparassitari sono aggiunte le seguenti voci:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Albendazolo $C_{12}H_{15}O_2N_3S$	BOVINI					
	a) vitelli da latte	350-500 mg/kg mangime (7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali e respiratorie da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni	100
		525-1000 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da trematodi	dose unica		100
	b) bovini adulti	750-7500 mg/kg mangime (7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali e respiratorie da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni 3 giorni per il latte	100
		1125-15000 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da trematodi	dose unica		100
	OVINI E CAPRINI					
	a) in fase di allattamento	150-1500 mg/kg mangime (3,8-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali e respiratorie da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni	100
		250-500 mg/kg mangime (7,5-mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da fasciola	dose unica		100
		250-650 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da dicrocoelium	2 dosi a due giorni di distanza		100
	b) adulti	450-900 mg/kg mangime (3,8 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi infestazioni respiratorie	dose unica	21 giorni per le carni 3 giorni per il latte	100
		750-2000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni respiratorie da muellerius e protostrongilus	2 dosi a 7 giorni di distanza		100
		750-1500 mg/kg mangime (7,5 mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da fasciola	dose unica		100
		750-2000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	infestazioni epatiche da dicrocoelium	2 dosi a 7 giorni di distanza		100
Ossibendazolo $C_{12}H_{15}N_3O_3$	BOVINI					
	a) vitelli da latte	750-1000 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni	150
	b) bovini adulti	1500-15000 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni 3 giorni per il latte	150
	OVINI E CAPRINI					
	a) in fase di allattamento	500-1000 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni	150
	b) adulti	1500-3000 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi	dose unica	21 giorni per le carni 3 giorni per il latte	150
	SUINI	300-1500 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastrointestinali da nematodi	dose unica	7 giorni per le carni	150

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963 così recita:

«Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego, e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti».

— Il D.M. 4 agosto 1969 dispone in allegato, a seguito delle modifiche apportate dai decreti 21 novembre 1984 e 5 marzo 1986, per le voci *Tiamulina, Apramicina* e *Amminosidina solfato*, tutte appartenenti al gruppo degli antibiotici, le seguenti condizioni di impiego:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Tiamulina $C_{28}H_{47}NO_4S$ (avvertenze: *a)* da usare in preparazioni antipolvere	Polli da carne e da uova, tacchini	125-250 mg/lt acqua	Micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva	3-5 giorni	5 giorni	450
b) da non impiegare con monensin-sodio)	Suini	125-200 mg/kg mangime	Micoplasmosi, polmonite enzootica	6-10 giorni	5 giorni	
		60-100 mg/lt acqua		3-5 giorni		
		125-200 mg/kg mangime	Enterite necrotica superficiale	5 giorni	5 giorni	
		45-60 mg/lt acqua		3-5 giorni		
Apramicina $C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	Vitelli fino a 6 mesi di età	2000-4000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-40 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi	5 giorni	28 giorni	400
	Suinetti fino a 35 kg di peso	100 mg/lt acqua 75-100 mg/kg mangime (7,5-12,5 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	21 giorni	28 giorni	
Amminosidina solfato $C_{23}H_{45}N_5O_{14}$ $4H_2SO_4$	Vitelli	1800-4000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (25-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	200
	Suini	440-1000 mg/kg mangime (23-40 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi, enterite necrotica	3-5 giorni	30 giorni	
	Volatili (escluse le ovaiole)	280-600 mg/kg mangime 140-300 mg/lt acqua (20-25 mg/capo dose giornaliera	Colibacillosi, salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	

88G0218

DECRETO 27 aprile 1988.

Sostituzione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 16 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1987 con il quale la seconda cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 30 gennaio 1988, intesa ad ottenere l'inclusione, in sostituzione del prof. Emilio Balestrazzi e del prof. Luciano Cerulli, trasferiti in altra sede, del dott. Vittorio Picardo, già autorizzato con il summenzionato decreto ministeriale 16 luglio 1987 all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e della dott.ssa Rossella Appolloni nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 16 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Il dott. Vittorio Picardo, già autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 16 luglio 1987, e la dott.ssa Rossella Appolloni sono inclusi nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 16 luglio 1987, in sostituzione del prof. Emilio Balestrazzi e del prof. Luciano Cerulli, trasferiti in altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2069

DECRETO 28 aprile 1988.

Rinnovo all'unità sanitaria locale n. 13 di Livorno dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 13 di Livorno, in data 2 maggio 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 ottobre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria della divisione di oculistica degli «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica degli «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Meucci dott. Guido, primario ospedaliero della divisione di oculistica «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno;

Casini dott. Giovanni, aiuto ospedaliero della divisione di oculistica «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno;

Dieterich dott. Corrado, assistente ospedaliero della divisione di oculistica «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno;

Odello dott. Giorgio, assistente ospedaliero della divisione di oculistica «Spedali Riuniti» della U.S.L. n. 13 di Livorno.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 13 di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2087

DECRETO 28 aprile 1988.

Autorizzazione all'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo, in data 15 marzo 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 aprile 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del dipartimento ostetrico-pediatrico degli «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Locatelli dott. Giuseppe, primario ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Bernardi dott. Marco, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Depacale dott. Salvatore, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Romano dott. Carlo, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Minelli dott. Luciano, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Verdelli dott. Giovanni, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia pediatrica degli «Ospedali riuniti» di Bergamo;

Aiazzi dott. Luigi, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia vascolare degli «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero generale regionale «Ospedali riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2088

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988.

Ripianamento delle perdite di gestione delle miniere ai sensi dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 15 della predetta legge che prevede il ripianamento delle perdite di gestione di miniere che presentino particolari requisiti di carattere economico e sociale;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la legge n. 752/1982;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 7 gli indirizzi generali per il ripianamento delle perdite di gestione di determinate miniere nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa in data 24 novembre 1987, con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso nella seduta dell'11 settembre 1987, sono state indicate le miniere ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 15 della legge n. 752/1982;

Visti i pareri favorevoli delle regioni interessate, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 752/1982;

Preso atto della notevole incidenza sul sistema nazionale di approvvigionamento delle materie prime dei minerali prodotti dalle miniere proposte per la concessione del contributo di cui al citato art. 15;

Considerato che le perdite di gestione registrate negli anni 1986 e 1987 sono per la maggior parte imputabili alla continua diminuzione dei prezzi internazionali delle materie prime, al contemporaneo calo delle quotazioni del dollaro e alla pesante incidenza dei costi di produzione conseguenti anche ai massicci interventi di ristrutturazione e ammodernamento;

Riconosciuta l'esigenza, onde evitare le gravi implicazioni socio-economiche che conseguirebbero alla loro chiusura, di sostenere le attività minerarie in perdita, in attesa che la ricerca mineraria di base cominci a fornire le prime valide indicazioni su eventuali nuove possibilità minerarie nel territorio nazionale;

Ritenuto di indicare i livelli produttivi di massima con oscillazioni consentite del 20 per cento in più o in meno;

Ritenuto inoltre di determinare, in relazione alle previsioni formulate riguardo alla gestione delle singole miniere e all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, un livello massimo della perdita annuale delle singole miniere;

Delibera:

Allo scopo di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite nella delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 e di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali di rilevante interesse nazionale, si riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, il mantenimento in fase produttiva per l'anno 1987 delle miniere sotto indicate:

Unità minerarie	Società	Livello prod. (*) Tonn.	Tenori %	Perdita (ML)
Campiano (Grosseto)	Solmine	620.000	39% S	8.582
Masua (Cagliari)	Soc. it. min.	500.000	5,3% (Zn + Pb)	16.858
Raibl (Udine)	Soc. it. min.	226.000	4,8% (Zn + Pb)	9.236
Montevecchio (Cagliari)	Soc. it. min.	80.000	5,0% (Zn + Pb)	7.994
Monteponi (Cagliari)	Soc. it. min.	374.000	5,6% (Zn + Pb)	38.472
Sos Enattos (Nuoro)	Ri. Mi. Sa.	12.650	5,4% Zn	988
Orani (Nuoro)	T.G. Valchisone	20.000	Talco	1.237
Barega (Cagliari)	Bariosarda	160.000	30% $BaSO_4$	1.700
Mont'Ega (Cagliari)	Bariosarda	60.000	35% $BaSO_4$ + 0,6% Pb	2.290
Genna Tres Montis (Cagliari)	Min. Silius	320.000	30% CaF_2 + 2,5% Pb	5.920

(*) Le produzioni di concentrati vanno riportate a produzioni di grezzi tenendo conto dei rispettivi tenori e dei normali rendimenti degli impianti di arricchimento.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A2080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1248,900	1248,900	1248,80	1248,900	1248,90	1248,85	1248,800	1248,900	1248,900	1248,90
Marco germanico	743,250	743,250	743,50	743,250	743,25	743,22	743,200	743,250	743,250	743,25
Franco francese	219 —	219 —	218,90	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —	219 —
Fiorino olandese	662,900	662,900	662,85	662,900	662,90	662,92	662,950	662,900	662,900	662,90
Franco belga	35,545	35,545	35,55	35,545	35,545	35,54	35,542	35,545	35,545	35,54
Lira sterlina	2347,800	2347,800	2348 —	2347,800	2347,80	2348,06	2348,320	2347,800	2347,800	2347,80
Lira irlandese	1985,900	1985,900	1985 —	1985,900	1985,90	1985,70	1985,300	1985,900	1985,900	—
Corona danese	193,160	193,160	193,10	193,160	193,16	193,14	193,130	193,160	193,160	193,16
Dracma	9,264	9,264	9,26	9,264	—	—	9,265	9,264	9,264	—
E.C.U.	1544,650	1544,650	1544,25	1544,650	1544,65	1544,62	1544,600	1544,650	1544,650	1544,65
Dollaro canadese	1009,800	1009,800	1010 —	1009,800	1009,80	1010,02	1010,250	1009,800	1009,800	1009,80
Yen giapponese	10,034	10,034	10,03	10,034	10,034	10,03	10,033	10,034	10,034	10,03
Franco svizzero	893,300	893,300	893 —	893,300	893,30	893 —	893,300	893,300	893,300	893,30
Scellino austriaco	105,774	105,774	105,75	105,774	105,774	105,76	105,762	105,774	105,774	105,77
Corona norvegese	202,730	202,730	202,75	202,730	202,73	202,73	202,740	202,730	202,730	202,73
Corona svedese	212,700	212,700	212,30	212,700	212,70	212,64	212,580	212,700	212,700	212,70
FIM	311,810	311,810	311,60	311,810	311,81	311,85	311,900	311,810	311,810	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,08	9,090	9,090	9,09	9,092	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,252	11,252	11,25	11,252	11,252	11,25	11,251	11,252	11,252	11,25
Dollaro australiano	962,250	962,250	962 —	962,250	962,250	962,37	962,500	962,250	962,250	962,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1248,850
Marco germanico	743,225
Franco francese	219 —
Fiorino olandese	662,925
Franco belga	35,543
Lira sterlina	2348,060
Lira irlandese	1985,600
Corona danese	193,145
Dracma	9,264
E.C.U.	1544,620
Dollaro canadese	1010,025
Yen giapponese	10,033
Franco svizzero	893,300
Scellino austriaco	105,768
Corona norvegese	202,735
Corona svedese	212,640
FIM	311,855
Escudo portoghese	9,091
Peseta spagnola	11,251
Dollaro australiano	962,375

Media dei titoli del 9 maggio 1988

Rendita 5% 1935	71,600
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73 —
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	99,975
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1- 9-1983/88	100,525
» » » » 1-10-1983/88	100,700
» » » » 15- 7-1985/90	99,550
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	102,475
» » » » 18-12-1985/90	99,475
» » » » 1- 1-1984/91	102,675
» » » » 17- 1-1986/91	99,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	101,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,475
» » » » 1- 5-1984/91	101,425
» » » » 1- 6-1984/91	101,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	99,475
» » » » 18- 4-1986/92	98,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,025
» » » » 20- 7-1987/92	98,050
» » » » 19- 8-1987/92	98,200
» » » » 18- 6-1986/93	95,300
» » » » 17- 7-1986/93	95,350
» » » » 19- 8-1986/93	95,275
» » » » 18- 9-1986/93	94,975
» » » » 20-10-1986/93	95,975
» » » » 18-11-1986/93	96,025
» » » » 1- 2-1985/95	98,425
» » » » 1- 3-1985/95	93,075
» » » » 1- 4-1985/95	92,975
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93,075
» » » » 1- 7-1985/95	93,975
» » » » 1- 8-1985/95	93,800
» » » » 1- 9-1985/95	93,900

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,050
» » » » 1-11-1985/95	94,100
» » » » 1-12-1985/95	94,375
» » » » 1- 1-1986/96	94,975
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,650
» » » » 1- 2-1986/96	95,700
» » » » 1- 3-1986/96	93,800
» » » » 1- 4-1986/96	93,400
» » » » 1- 5-1986/96	93,400
» » » » 1- 6-1986/96	93,550
» » » » 1- 7-1986/96	93,825
» » » » 1- 8-1986/96	93,425
» » » » 1- 9-1986/96	93,400
» » » » 1-10-1986/96	93,425
» » » » 1-11-1986/96	93,450
» » » » 1-12-1986/96	94,075
» » » » 1- 1-1987/97	94,750
» » » » 1- 2-1987/97	94,500
» » » » 18- 2-1987/97	94,425
» » » » 1- 3-1987/97	93,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,325
» » » 12,50% 1-10-1988	101,175
» » » 12,50% 1-11-1988	101,575
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,025
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,300
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,325
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,725
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	103 —
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,950
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,500
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 11,50% 1-10-1990	99,775
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	96,500
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,075
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,075
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,325
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,350
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,775
» » » » 1983/90 11,50%	108,950
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	109,675
» » » » 1985/93 9,60%	107,100
» » » » 1985/93 9,75%	108,300
» » » » 1985/93 9,00%	104,500
» » » » 1985/93 8,75%	103,950
» » » » 1986/94 8,75%	103,950
» » » » 1986/94 6,90%	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M09058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da sessantanove a settantadue mesi;

primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

2) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentatre a trentanove mesi;

primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

3) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

concessione primi sei mesi.

4) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da sei a dodici mesi

5) Area del comune di Naro (Agrigento). — Realizzazione della diga Furore sul torrente Burraito; lavoratori sospesi dal 13 giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;

proroga da trentanove a quarantacinque mesi;

primo decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

6) Area del comune di Naro (Agrigento). — Realizzazione della diga Furore sul torrente Burraito; lavoratori sospesi dal 13 giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

primo decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

7) Area del comune di Naro (Agrigento). — Realizzazione della diga Furore sul torrente Burraito; lavoratori sospesi dal 13 giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;

proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;

primo decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

8) Crisi occupazionale area comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla redetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentatre a trentasei mesi;

primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

9) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — ealizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi al 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentanove a quarantacinque mesi;

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

10) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

11) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da cinquantuno a cinquantaquattro mesi;

primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

12) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentatre a trentanove mesi;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

13) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentanove a quarantadue mesi;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

14) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentanove mesi al 31 marzo 1988;

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

concessione primi sei mesi.

16) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da sei a dodici mesi.

17) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

18) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trenta a trentasei mesi;

primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

19) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trenta a trentasei mesi;

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

21) Area del comune di San Severo (Foggia). — Realizzazione delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata; lavoratori sospesi dall'11 giugno 1986 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 6 agosto 1987;

proroga da dodici a diciotto mesi;

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

22) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentatre a trentanove mesi;

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

23) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Realizzazione dei lavori relativi alla costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da trentanove mesi al 30 giugno 1988;

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

24) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

concessione primi sei mesi.

25) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da sei a dodici mesi.

26) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da dodici a diciotto mesi.

27) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale 145, primo lotto, secondo stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

28) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, primo lotto, primo stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

29) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

30) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

31) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

32) Area del comune di Reggio Calabria. — Realizzazione del raddoppio del tratto della linea ferroviaria Villa S. Giovanni-Reggio Calabria Centrale, finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 23 dicembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

concessione primi sei mesi.

33) Area del comune di Reggio Calabria. — Realizzazione del raddoppio del tratto della linea ferroviaria Villa S. Giovanni-Reggio Calabria Centrale, finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 23 dicembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da sei a dodici mesi.

34) Area del comune di Reggio Calabria. — Realizzazione del raddoppio del tratto della linea ferroviaria Villa S. Giovanni-Reggio Calabria Centrale, finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 23 dicembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

proroga da dodici mesi al 30 gennaio 1987.

35) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo lotto dell'acquedotto Campania occidentale, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;

concessione primi sei mesi.

36) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

37) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

38) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

39) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS 29/108, quinto lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

40) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS 29/108, quinto lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

41) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

42) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

43) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

44) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

45) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

46) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS 23/318, secondo lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

47) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS 23/318, secondo lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da sei a nove mesi.

48) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS 3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

49) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

50) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da centocinque a centoundici mesi;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

51) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 24 marzo 1988;
proroga da centoundici mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2072

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.430

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221